



MASTER CASA

La polizza modulare
che protegge i tuoi beni

Condizioni di assicurazione

 **TORO**

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

www.toroassicurazioni.it

 GRUPPO
GENERALI

Pagina

3	INTRODUZIONE
4	PREMESSA
	LE GARANZIE ASSICURATIVE
5	Sezione I - Incendio ed elementi naturali
11	Sezione II - Furto, Rapina e Scippo
16	Sezione III - Altri danni ai beni
24	Sezione IV - Responsabilità Civile verso terzi
28	Sezione V - Assistenza
	NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
19	Sezione I, II e III relativamente a danni diretti
27	Sezione III e IV relativamente a danni a terzi
32	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
34	POLIZZA D.A.S. - TUTELA GIUDIZIARIA
40	DEFINIZIONI TORO - D.A.S.

BENVENUTI FRA GLI ASSICURATI MASTER CASA

Siamo orgogliosi che ci abbiate affidato la sicurezza di casa vostra e delle cose che più vi sono care; ne avremo la massima cura.

CHE COS'È

È un'assicurazione che rifonde i danni materiali e diretti derivanti dai diversi rischi assicurati della vita privata. Si applica all'abitazione, al suo contenuto e agli altri beni e valori dell'Assicurato e della sua famiglia. È per chiunque abbia una casa, in proprietà o in affitto, e intenda assicurarsi contro incendio, furto e tanti altri rischi.

COSA ASSICURA

L'indennizzo delle spese e perdite subite dall'Assicurato e quelle che egli può dover risarcire ad altri, per gli eventi coperti dall'assicurazione e secondo i termini e gli importi stabiliti nel contratto.

COM'È COMPOSTA

Master Casa si compone di cinque sezioni principali:

- Incendio ed elementi naturali
- Furto, rapina e scippo
- Altri danni ai beni
- Responsabilità civile verso terzi
- Assistenza

È inoltre possibile sottoscrivere la polizza Tutela Giudiziaria, con la D.A.S..

Ciascuna sezione comprende garanzie di base e altre che l'Assicurato può scegliere.

È un sistema flessibile che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurarsi.

COME SI STIPULA

Il Cliente espone all'Agente le sue necessità e i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L'Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato. Inoltre fornisce al Cliente materiale informativo utile a conoscere e a comprendere chiaramente la polizza, in particolare le presenti "Condizioni di Assicurazione".

Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l'Agente compila la polizza nella quale specifica i dati del Contraente, i locali da assicurare, le garanzie scelte, ciascuna con la relativa somma assicurata e quelle escluse, scrivendo le opportune indicazioni nelle diverse caselle.

Il Contraente firma la polizza e versa il relativo premio.

Il contratto è ora impegnativo per le parti; dalle ore 24 dello stesso giorno saranno operanti le garanzie richieste, con le precisazioni previste all'art. 4 della polizza Tutela Giudiziaria.

Le Condizioni di Assicurazione, riportate nelle pagine che seguono, formano parte integrante della polizza Master Casa stipulata dal Contraente su mod. PA59B300.206.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza.
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate e massimali indicati sul modulo di polizza , fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

ART.1 COSE ASSICURATE

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

1.1 Fabbricato**1.2 Contenuto dell'abitazione**

Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di euro 50.000,00; il denaro con il massimo di euro 1.500,00.

Sono comprese le **raccolte e le collezioni**. Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

In alternativa al punto 1.2

1.3 Contenuto dell'abitazione a primo rischio assoluto

Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di euro 20.000,00; il denaro con il massimo di euro 500,00.

Sono comprese le **raccolte e le collezioni**. Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 2 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**2.1 Incendio**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. incendio ;
2. fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
3. esplosione, implosione e scoppio ;
4. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
6. bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all'Assicurato;
8. urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
10. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell'ambito di 20 metri da esse;

11. atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verificatisi in conseguenza degli eventi previsti all'art. 2.2 – Eventi sociopolitici e dolosi, anche se avvenuti in occasione di furto o rapina; relativamente ai danni causati da atti vandalici ai locali ed agli infissi in occasione di furto o rapina, la garanzia è prestata con il limite di euro 500,00.

La Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

12. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro. L'importo non potrà essere superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
13. la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall'Assicurato locatore relativamente all'abitazione dichiarata totalmente inagibile da ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, o i canoni che l'Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al locatore. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l'importo non potrà essere superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;
14. il mancato godimento dell'abitazione dell'Assicurato proprietario dichiarata totalmente inagibile da ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il mancato godimento dei locali, rappresentato, a scelta dell'Assicurato, dall'affitto figurativo degli stessi, da quello reale di un'altra abitazione, dalle spese di soggiorno in albergo situato nell'ambito del comune ove è ubicata l'abitazione o dalle rate del mutuo ancora in corso, sarà rimborsato per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l'importo non potrà essere superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;
15. le spese di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali resi inagibili da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Le spese saranno rimborsate per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l'importo non potrà essere superiore al 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato e Contenuto;
16. le spese di perizia entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempreché l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente euro 25.000,00.

La Società non indennizzerà per le garanzie di cui ai punti da 13 a 16 importo complessivo superiore ad euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

2.2 Eventi sociopolitici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in relazione a tali eventi.

Sono compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

La Società non indennizza i danni:

1. di imbrattamento dei muri esterni;
2. se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.

Agli effetti della presente garanzia :

il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

2.3 Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata, penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 2.5;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti -anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro- (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso) , capannoni presostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tende esterne,
- vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;
- serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

2.4 Grandine

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti in plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 300,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a euro 2.500,00.

2.5 Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a euro 25.000,00.

Le garanzie riportate ai punti 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi, 2.3 Eventi atmosferici, 2.4 Grandine e 2.5 Sovraccarico neve sono operanti soltanto se è stato risposto NO alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza.

2.6 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a euro 25.000,00.

Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non risarcisce i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi, se conviventi:

Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato compresi minori in affidamento, parenti o affini.

ART. 3 ESCLUSIONI

Sempre operanti

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettroniche, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto indennizzato ai punti 13), 14), 15) e 16) dell'art. 2.1;
- h) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi;

Operanti se è stato risposto SI alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza

La Società non indennizza i danni:

- i) verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, avvenuti in relazione a tali eventi.

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

4.1 Colpa grave

La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi assicurati con la presente Sezione anche se causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché dei componenti dei loro nuclei familiari.

4.2 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad abitazione e che il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte:

- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- sia costruito totalmente in materiali incombustibili;

è tollerata l'esistenza:

- di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
- di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili;
- di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili.

Nei fabbricati a più piani è tollerata l'esistenza di strutture portanti del tetto e di solai in materiali combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.

4.3 Locali di villeggiatura ed alberghi

Per gli oggetti di uso personale dell'Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, la garanzia rimane operante con il massimo del 10% della somma assicurata Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

4.4 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell'art. 1 – Cose assicurate il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l'assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

ART. 5 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata:

- per il Fabbricato e il Contenuto a valore intero;
- per il Contenuto a Primo rischio assoluto (P.R.A.) a Primo rischio assoluto;
- sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per il Ricorso terzi.

ART. 6 COSE ASSICURATE**1) All'interno dei locali**

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.

La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

6.1 Mobilio ed arredamento

Sono compresi anche gli oggetti pregiati che saranno indennizzati con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di euro 1.500,00.

6.2 Oggetti pregiati in aumento a quanto già assicurato nell'ambito della somma mobilio ed arredamento

Ciascun oggetto pregiato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di euro 30.000,00.

6.3 Preziosi e valori**6.4 Cassaforte e/o armadio forte**

Relativamente alle somme Preziosi e Valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d'indennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di euro 2.000,00.

6.5 Dipendenze**2) All'esterno dei locali**

L'assicurazione è operante esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall'Assicurato per conto proprio o di terzi, commessi sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportati sul modulo di polizza.

L'assicurazione è operante in tutto il mondo.

La Società assicura:

6.6 Scippo**ART. 7 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate: **all'interno dei locali** causati da:

7.1 furto, anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiali o con particolare agilità personale;
- in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso;

7.2 rapina avvenuta all'interno dei locali contenenti le cose assicurate anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

7.3 infedeltà del personale domestico, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita commessi dal personale domestico nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti con l'intenzione di arrecare a sé o ad altri un illecito profitto e a condizione che:

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato.

L'assicurazione non è operante se il Contraente o l'Assicurato:

1. non aderisce all'invito della Società di denunciare il domestico infedele all'autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il domestico infedele o con chi per esso.

La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sul modulo di polizza.

La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate:

- 7.4** i danni alle cose assicurate causati dall'autore del furto, della rapina o dello scippo (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici;
- 7.5** i danni causati ai locali ed agli infissi dall'autore del furto o della rapina (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici, con il limite del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento;
- 7.6** le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di euro 1.000,00;
- 7.7** le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;

all'esterno dei locali causati da:

7.8 scippo - rapina - furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all'esterno dei locali contenenti le cose assicurate.

In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di euro 1.000,00.

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata:

7.9 le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini della presente Sezione, con il limite di euro 1.000,00;

7.10 le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti con il limite del 5% della somma Assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di euro 1.000,00;

7.11 le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi in conseguenza di scippo, rapina e furto a seguito di infortunio o improvviso malore.

ART. 8 CONDIZIONI PARTICOLARI

8.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

8.2 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Inoltre, in presenza di persone all'interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, ma in questa evenienza, si applica lo scoperto del 20%.

8.3 Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato (risposta SI alla dichiarazione 5 riportata sul modulo di polizza)

In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto del 10% qualora:

- siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato ed entrambi non abbiano le caratteristiche dichiarate;
 - siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato e l’impianto d’allarme antifurto non sia stato regolarmente attivato ed il portoncino blindato non abbia le caratteristiche dichiarate;
 - l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto conforme alle caratteristiche dichiarate e non sia stato regolarmente attivato;
 - l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto e questo non abbia le caratteristiche dichiarate;
 - l’abitazione sia provvista di solo portoncino blindato e questo non abbia le caratteristiche dichiarate.
- Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.

8.4 Locali di villeggiatura ed alberghi

Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di euro 2.500,00 per singolo oggetto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

8.5 Raccolte e collezioni

Le raccolte e le collezioni sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma assicurata. Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

8.6 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell’art. 6 – Cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l’assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

8.7 Ponteggi

Qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l’introduzione nei locali sia avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione, si applica lo scoperto del 20%.

8.8 Riduzione delle somme assicurate

Dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 60 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

8.9 Dimora non abituale

In caso di dimora non abituale (risposta NO alla dichiarazione 3 riportata sul modulo di polizza) l'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

8.10 Concomitanza di più scoperti

Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.

ART. 9 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati al successivo art. 19 del capitolo "Norme sulla liquidazione del danno".

ART. 10 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici (esclusi ciclomotori).

ART. 11 ACQUA CONDOTTA

È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo è stata sottoscritta la Sezione I – Incendio ed elementi naturali.

11.1 Garanzie ed eventi assicurati

11.1.1 Danni alle cose assicurate

Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso inclusi quelli interrati e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.

Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, l'indennizzo complessivo non potrà superare la somma di euro 1.500,00 con il massimo per singolo sinistro di euro 1.000,00.

11.1.2 Danni a terzi

Con riferimento alla Sezione IV Responsabilità Civile verso terzi ed alle condizioni tutte per la stessa previste la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ad un massimo di euro 250.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui al punto 11.1.1.

In caso di sinistro che interessi i punti 11.1.1 e/o 11.1.2 verrà applicata una franchigia di euro 100,00.

Rischi compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari limitazioni

Con riferimento ai Danni alle cose assicurate ed ai Danni a terzi:

1. relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massimo indennizzo/risarcimento non potrà superare la somma di euro 30.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 100,00.
2. relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno la somma di euro 3.000,00.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 100,00.

Qualora i danni derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.

11.1.3 Rimborso consumo acqua

La Società rimborsa il costo del consumo dell'acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad euro 500,00 nei limiti della somma assicurata; verrà inoltre applicata una franchigia di euro 50,00.

Le garanzie soprariportate sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 7 riportata sul modulo di polizza.

11.1.4 Spese di ricerca e riparazione

Qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 8 riportata sul modulo di polizza, la Società:

- in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato.

In caso di sinistro il massimo risarcimento non potrà superare la somma di euro 1.500,00; verrà inoltre applicata una franchigia di euro 150,00;

- in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:
 - a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 150,00 e sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

11.2 Esclusioni

Non sono indennizzabili/risarcibili:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- b) relativamente al gelo la Società non indennizza:
 - i danni causati a condutture installate all'esterno o interrato;
 - i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

ART. 12 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, compresi elettrodomestici, in relazione alle somme Fabbricato e/o Contenuto, se assicurate, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.

La Società non indennizza i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione.

Agli effetti della presente garanzia in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15% con il minimo di euro 50,00.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto nei limiti della somma assicurata riportata sul modulo di polizza.

ART. 13 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico di cui all'art. 12, dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un impor-

to uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate. In tal caso la somma assicurata sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 60 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ART. 14 VETRI, CRISTALLI

La Società indennizza, sino ad un massimo di euro 750,00, i danni derivanti da rottura sia accidentale che da fatto intenzionale di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro compresi specchi facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, in quanto assicurati, installate su porte o finestre oppure collocate all'interno dei locali assicurati.

La Società non indennizza i danni:

- a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
- b) alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza nonché i danni dovuti a vizio di costruzione, rigature, segnature e scheggiature.

Il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 75,00.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 9 riportata sul modulo di polizza.

ART. 15 ESCLUSIONI COMUNI ALLA PRESENTE SEZIONE

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;

Valide per le Sezioni I – Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, II – Furto, rapina e scippo, III – Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta – Danni a terzi. Per le garanzie Ricorso terzi e Acqua condotta – Danni a terzi valgono le norme riportate agli artt. 32, 33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno - indicate alle lettere a) e d) - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile;

- e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate, oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

ART. 17 COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle

operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 18 IL MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 16 - Obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 19 - Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l'ammontare del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE

COME SI DETERMINA L'AMMONTARE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.

Per la determinazione del valore a nuovo:

- del fabbricato, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- del mobilio, arredamento e pellicce, esclusi oggetti d'arte, di antiquariato e collezioni, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- degli oggetti pregiati, oggetti d'arte e di antiquariato, collezioni e preziosi, escluse pellicce si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo:

a) per il fabbricato,

deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;

b) per le altre cose assicurate esclusi i titoli di credito:

nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero:

– deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso;

nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto:

– deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

in quest'ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante);

c) per i titoli di credito si conviene che:

– la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

– l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

– il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

d) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina:

il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

ART. 20 REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

– in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il fabbricato e/o il contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00;

– alle somme assicurate per le quali l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 21 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero, le spese di perizia, la perdita dei canoni di locazione, il mancato godimento dei locali e le spese di trasloco e deposito del contenuto, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 22 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Relativamente alle garanzie Incendio ed elementi naturali e Altri danni ai beni

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.

Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. L'eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 19.

Relativamente alla garanzia furto

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non ricorra il caso di esclusione per dolo.

ART. 24 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente euro 5.000,00. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 25 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale e domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 26 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 27 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

L'assicurazione è operante nei limiti del massimale riportato sul modulo di polizza.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte o lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione (risposte alle dichiarazioni 10, 11 e 13 riportate sul modulo di polizza).

ART. 28 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**28.1 Vita privata**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e ai componenti del nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile:

- a) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente sezione.
Il risarcimento non potrà superare euro 25.000,00 nell'ambito del massimale. Verrà inoltre applicata una franchigia di euro 500,00;
- b) per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di abitazione o di villeggiatura, compresi gli spazi adiacenti di pertinenza anche tenuti a giardino o parco, relative strade private, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, fermo quanto previsto al successivo punto l) e ferma l'esclusione di cui al punto h) del successivo art. 31;
- c) per i danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione, avvenuti durante l'orario di apertura al pubblico, fermo quanto precisato al punto n) del successivo art. 31 - Esclusioni;
- d) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici incluso il giardinaggio, baby sitter, colf, persone alla pari, in occasione di lavoro o di servizio;
- e) per i danni causati dall'Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano di sua proprietà, nè a lui locati o dati in "dotazione";
- f) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato;
- g) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile per danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la garanzia è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

- In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione o per l'eventuale maggior somma scoperta da assicurazione;
- h) per i danni provocati da animali; l'assicurazione è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di euro 150,00.
- i) per i danni derivanti da proprietà, possesso ed uso di:
- velocipedi e monopattini anche a motore elettrico;
 - veicoli e natanti non a motore anche se ausiliario;
 - golfcars;
 - veicoli anche a motore per uso di bambini o invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;
- l) per i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti un'abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio;
- m) per i danni provocati dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidati a titolo gratuito a parenti, affini o conoscenti;
- n) per i danni provocati dai componenti il nucleo familiare in relazione all'attività di baby sitter.

28.2 Proprietà dell'abitazione

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni di cui debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni di cui debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile:

- o) per i danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino o parco e relative strade private;
- p) per i danni da caduta neve;
- q) derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, per i danni verificatisi durante l'esercizio di lavori di straordinaria manutenzione.

28.3 Bed & breakfast

L'assicurazione vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata sul modulo di polizza sulla base della normativa regionale vigente. La garanzia si estende all'esercizio di tale attività e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio.

La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 13 riportata sul modulo di polizza.

ART. 29 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

La garanzia opera nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza (ubicazione del rischio) per la Responsabilità civile della proprietà; in tutto il mondo per gli altri rischi.

ART. 30 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’abitazione, se conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato.
- relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine.

ART. 31 ESCLUSIONI

La garanzia, salvo quanto previsto al precedente articolo 28 Garanzie ed eventi assicurati, non comprende i danni:

- a) causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente o dei loro familiari conviventi;
- b) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- d) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato nei punti e), f), g) ed i) del precedente art. 28 Garanzie ed eventi assicurati;
- e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aeromobili;
- f) da furto;
- g) causati a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto precisato ai punti f) e l) del precedente art. 28 Garanzie ed eventi assicurati ;
- h) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all’Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la garanzia Ricorso terzi prevista alla Sezione I – Incendio ed elementi naturali);
- i) derivanti dalla fuoriuscita d’acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
- l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto al punto q) dell’ art. 28 Garanzie ed eventi assicurati;
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) derivanti dall’esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto previsto all’art. 28.1 Vita Privata, punto n);
- o) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- p) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- q) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria salvo sia stato risposto SI alla dichiarazione 11 riportata sul modulo di polizza (questo rischio è assicurabile con l’allegato Caccia mod. M001);
- r) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.

Valide per la Sezione IV – Responsabilità Civile, per la garanzia Ricorso terzi della Sezione I - Incendio ed elementi naturali e per la garanzia Acqua condotta – Danni a terzi della Sezione III Altri danni ai beni.

ART. 32 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

ART. 33 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

ART. 34 LA GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

La Società, se è stato risposto SI alla dichiarazione 14 riportata sul modulo di polizza, si obbliga, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, a prestare all'Assicurato che ne abbia la necessità le seguenti assistenze:

ART. 35 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'abitazione dell' Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 600,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell' Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell' Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

ART. 36 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 1.100,00 euro per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

ART. 37 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'abitazione dell' Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 600,00 euro per sinistro.

Restano comunque a carico dell' Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

ART. 38 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'abitazione dell' Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 600,00 euro per sinistro.

Restano comunque a carico dell' Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

ART. 39 SPESE D'ALBERGO

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli artt. 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di 600,00 euro per sinistro.

Non sono comprese spese dell'albergo diverse da quelle indicate.

ART. 40 RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l' Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti artt. 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà all' Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 600,00 euro per sinistro.

Nei casi in cui l' Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

ART. 41 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell' Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

ART. 42 PENSIONE PER GLI ANIMALI DOMESTICI

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli artt., 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque per un numero di giorni non superiore a dieci, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa, fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

ART. 43 TRASFERIMENTO DI MOBILI

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino a concorrenza massima di 600,00 euro per sinistro.

ART. 44 TRASLOCO

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

ART. 45 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

- 1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
- 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- 3) Sono a carico dell' Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
 - 4) Qualora l' Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
 - 5) La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altre circostanza fortuita ed imprevedibile.
 - 6) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 del Codice Civile;
 - 7) A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall' Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
 - 8) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
 - 9) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l' Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
 - 10) La presente sezione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 46 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800.013.634 oppure al numero di Milano 02.58.28.61.74
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE SpA
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) Nome e Cognome
- 3) Numero di polizza preceduto dalla sigla TOCA
- 4) Indirizzo del luogo in cui si trova
- 5) Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all' Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ART. 47 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 48 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

ART. 49 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 50 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART. 51 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 52 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 53 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 54 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora sul modulo di polizza sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati" (base 1985 = 100) pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora in conseguenza delle variazioni degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all'altra Parte almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.

In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale per l'adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.

ART. 55 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, entrambi indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

ART.56 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, sino ad un massimo di euro 10.000,00 per sinistro e nei limiti delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

per l'intervento di un legale;

per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia;

liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;

conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;

di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

di indagini per la ricerca di prove a difesa;

per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

1.1 Vita privata base

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 Esclusioni.

Le garanzie di cui alle lett. a) e b) operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Persone assicurate: le persone riportate nello Stato di Famiglia dell'Assicurato/Contraente e i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.

1.2 Vita privata Top

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2 Esclusioni.

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a euro 210,00; sono comprese le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione dell'Assicurato indicata in polizza;

d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Le garanzie di cui alle lett. a), b) e d) operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Persone assicurate: le persone riportate nello Stato di Famiglia dell'Assicurato/Contraente e i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.

ART. 2 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa ;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione dell'Assicurato indicata in polizza;
- operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
- qualunque controversia o procedimento relativo a rapporto di lavoro libero professionale o subordinato svolto dalle persone assicurate.

Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 4 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (articolo 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (articolo 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (articolo 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

ART. 5 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o qualora la Controparte goda di copertura di tutela giudiziaria con la Società.

La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

ART. 6 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 5. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 7 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, le Parti potranno o adire l'Autorità giudiziaria, o su richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, fare ricorso ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 8 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ART. 9 ANTICIPATA RISOLUZIONE

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo del Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, entrambi indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

ART. 10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto alla prestazione nè riduzione dell'indennizzo, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

ART. 12 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento con le limitazioni previste all'art. 4 .

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

ART. 13 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora sul modulo di polizza sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati" (base 1985 = 100) pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora in conseguenza delle variazioni degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all'altra Parte almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.

In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale per l'adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.

ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

ART. 15 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

La garanzia prestata dalla D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Alleanza Toro S.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Alleanza Toro S.p.A., relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia.

ART. 16 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:

■ **Abitazione (Valida per la Sezione Assistenza)**

locali adibiti a civile abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza.

■ **Apparecchi fonici e televisivi**

radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD, etc.

■ **Apparecchi ottici**

macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.

■ **Apparecchi elettronici**

computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e non, etc.

■ **Armadio forte**

mobile metallico dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antitrapano almeno delle serrature; catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; peso minimo 200 Kg.

■ **Assicurato**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

■ **Assicurazione**

il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).

■ **Bed & Breakfast**

servizio di alloggio con colazione svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell'abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza.

■ **Cassaforte**

contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi; chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore a muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

■ **Centrale Operativa**

la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Alleanza Toro S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

■ **Collezione**

una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

■ **Contaminazione**

inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

■ **Contenuto**

il mobilio e l'arredamento, gli oggetti pregiati, i preziosi e i valori anche se di proprietà di terzi, gli impianti di prevenzione e di allarme.

■ **Cose nelle dipendenze**

provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant'altro inerente l'abitazione o in uso all'Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.

■ **Contraente**

il soggetto che stipula l'assicurazione.

■ **Dimora abituale**

Abitazione nella quale l'Assicurato o i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l'Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica.

■ **Dipendenze**

locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box etc.) non comunicanti con i locali dell'abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l'abitazione fa parte.

■ **Esplosione**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

■ **Fabbricato**

i locali costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l'area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se comunicanti con l'abitazione stessa, compresi:

- fissi ed infissi;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne radiotelevisive ma esclusi impianti di prevenzione e di allarme;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato alla voce contenuto;
- dipendenze;

– piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.

■ **Franchigia**

l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo.

■ **Furto**

il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri (articolo 624 del Codice Penale).

■ **Impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento**

insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque piovane.

■ **Impianto di allarme antifurto**

Impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 "Impianti anti-intrusione, anti-furto e anti-aggressione e relative apparecchiature", installato da ditta qualificata.

■ **Implosione**

il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

■ **Incendio**

combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

■ **Incombustibilità**

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

■ **Limite di indennizzo**

l'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.

■ **Massimali**

le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo.

■ **Mobilio e Arredamento**

mobilio e arredamento in genere per abitazione e per uffici e studi professionali se comunicanti con l'abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori (vedi definizione). Gli oggetti pregiati sono compresi con i limiti di indennizzo indicati.

■ **Oggetti Pregiati**

quadri e tappeti di valore singolo superiore a euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi pre-

ziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.

■ **Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

■ **Portoncino blindato**

porta con battente rinforzato da lamina metallica e serratura di sicurezza con chiavistelli su tre lati.

■ **Premio**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

■ **Preziosi**

gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale.

■ **Primo rischio assoluto**

forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato massimale senza applicazione della regola proporzionale.

■ **Rapina**

è colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (articolo 628 del Codice Penale).

■ **Regola proporzionale**

se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (articolo 1907 del Codice Civile).

■ **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

■ **Rottura d'impianto**

danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto alla menomazione dell'integrità dello stesso.

■ **Scippo**

furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi preziosi e valori.

■ **Scoperto**

la quota del danno liquidato a termini di polizza espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.

■ **Scoppio**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

■ Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Relativamente alla polizza D.A.S. il fatto o la violazione di norma che dà origine alla vertenza.

■ Società

Alleanza Toro S.p.A.; per la polizza D.A.S.: D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

■ Solai

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

■ Terrorismo

atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

■ Tetto

il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

■ Valore intero

forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate.

Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno.

■ Valori

denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.

■ Vetro antisfondamento

vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.





TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi